



Comune di Casale Marittimo
Provincia di Pisa



DOCUMENTO PRELIMINARE VAS
Art. 23 comma 2 L.R. 10/2010

allegato
all'avvio del procedimento del
PIANO OPERATIVO

Area Urbanistica Ambiente Protezione Civile
Unione dei Colli Marittimi Pisani
Luglio 2015

1. La Valutazione Ambientale Strategica

Il processo di formazione del nuovo Piano Operativo sarà sottoposto a procedura di **Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, definitivamente recepita dall'ordinamento regionale con la L.R. n. 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza", come successivamente integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2012.

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda tutti quei piani e programmi che possono avere impatti significativi sia sull'ambiente che sul patrimonio culturale.

Tale valutazione è obbligatoria per gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui all'art. 5 bis comma 1 della L.R. 10/10, nonché per "i piani ed i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 537 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)" (L.R. n. 10/2010 Art. 5 comma 2).

Essendo il presente procedimento finalizzato alla formazione del Piano Operativo del Comune di Casale Marittimo che interesserà tutto il territorio comunale e ad oggi non risultano eseguite indagini ambientali complessive se non le valutazioni ambientali allegare all'ultima variante al regolamento urbanistico previgente, si ritiene che ricorrea l'obbligo di effettuazione della VAS, nonché di specifica Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 56/2000 così come modificata dalla L.R. n. 10/2010.

Il procedimento di VAS è avviato dal soggetto proponente contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

Nell'ambito del procedimento di VAS dovrà essere effettuata anche la **Valutazione di incidenza** ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. n. 56/2000.

In coerenza con quanto previsto dall'art.21 della L.R. 10/2010, la VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi ed attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità nei casi di cui all'art. 5 comma 3 della legge regionale;
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

La presente fase coincide quindi con la fase preliminare di cui all'art. 23 della L.R. n. 10/2010, ovvero con la redazione di un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Indicazioni necessarie inerenti la formazione del Piano Operativo comunale, relativamente ai possibili effetti ambientali della sua attuazione

Il presente Documento Preliminare, redatto ai sensi dell'art.17 della L.R.65/2014 è finalizzato a illustrare e esporre gli intenti dell'Amministrazione Comunale per formare il nuovo piano operativo comunale di valenza quinquennale.

Il Comune di Casale Marittimo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.11.2000, redatto ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 16/01/1995 n. 5 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda, n. 51 del 20.12.2000 ;

La normativa urbanistica comunale è costituita dal Regolamento Urbanistico Comunale (approvato con la Deliberazione di CC. N. 45 del 19.12.2002) e sue modifiche ed integrazioni apportate con la prima variante approvata con la deliberazione di C.C. n. 8 del 11.04.2006 e con la seconda variante approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2009 sulle zone agricole;

Il regime attuale è quello indicato all'art. 55 comma 5 e 6 della L.R. 1/2005 con efficacia scaduta delle previsioni del regolamento urbanistico e pertanto è interesse dell'Amministrazione avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano operativo ai sensi dell'art. 228 comma 2 della legge regionale 65/2014, procedendo all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224.

Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 65/14, saranno pertanto consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.

Il nuovo piano operativo che l'Amministrazione Comunale intende attivare è riferito ad una manutenzione generale dello stesso con l'introduzione di qualche nuovo intervento nell'area urbanizzata. In sostanza si tratta di una rivisitazione dello strumento al fine di ottimizzarne le previsioni, senza modificarne sostanzialmente la struttura e le previsioni principali.

Il Piano operativo dovrà contenere anche elementi del processo di monitoraggio e revisione quinquennale del R.U. previgente per cui le previsioni del Regolamento Urbanistico relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione *“sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio*

dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi”.

Pertanto, in considerazione della scadenza delle previsioni quinquennali del previgente Regolamento Urbanistico, si dovrà procedere alle attività di revisione e verifica dello stato di attuazione al fine di procedere al suo aggiornamento e consentire la continuità di gestione negli atti di pianificazione urbanistica.

3. Obiettivi del Piano Operativo

Il procedimento del nuovo piano operativo comunale si svolge nel quadro del più ampio processo di pianificazione che interessa la redazione del nuovo Piano Strutturale coordinato dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani di cui il Comune di Casale Marittimo fa parte e a cui ha delegato la funzione urbanistica e pianificazione dal luglio del 2014.

In attesa della conclusione di tale processo, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno avviare il procedimento del piano operativo, volto a garantire la continuità negli atti di governo del territorio nel rispetto delle indicazioni di P.S., senza introdurre contenuti urbanistici innovativi che potrebbero andare ad interferire con la definizione del nuovo strumento di pianificazione.

Al tempo stesso, in base agli elementi emersi dall'azione di monitoraggio e dall'aggiornamento del quadro conoscitivo, appare ipotizzabile che il Piano possa configurarsi anche come **strumento di salvaguardia** in attesa dell'adozione del Piano Strutturale.

In tal senso, gli obiettivi del Piano Operativo sono sostanzialmente finalizzati alla ricognizione delle previsioni previgenti, individuando, tra quelle non ancora attuate e/o convenzionate:

1. **le previsioni di infrastrutture e/o opere pubbliche** che l'Amministrazione comunale ha intenzione di attuare nel prossimo quinquennio, con particolare riferimento a quelle comportanti l'apposizione di vincoli espropriativi;
2. **le previsioni da attuare mediante i Piani Attuativi** di cui all'art. 65 della L.R. n. 1/05 delle quali si intende confermare l'efficacia nel prossimo quinquennio;
3. **le eventuali previsioni da sottoporre a misure di salvaguardia** fino all'adozione del nuovo Piano Strutturale coordinato;
4. **La semplificazione dei processi di trasformazione** di minima entità
5. **La correzione di limitati ambiti di recupero** all'interno del centro abitato

6. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

Costituisce ulteriore obiettivo della Piano la **valutazione delle istanze pervenute da soggetti privati e/o collettivi**, finalizzate ad introdurre modifiche puntuali che non comportino aumento del carico urbanistico o nuovo consumo di suolo.

Indirizzi strategici, azioni ipotizzate, effetti ambientali e territoriali attesi

Il Piano Operativo dovrà definire le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, precisando criteri ed indirizzi per la loro coerente attuazione.

In questa fase, è possibile enunciare alcuni dei **criteri** che dovranno sottendere alla individuazione di tali azioni, ovvero:

- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali presenti nel territorio comunale, quale patrimonio da salvaguardare sul quale costruire una reale prospettiva di sviluppo locale;
- l'esclusione di qualsiasi incremento del consumo di suolo e/o di carico urbanistico rispetto a quanto previsto dal vigente R.U.;
- la coerenza e la sinergia delle diverse azioni territoriali rispetto al contesto programmatico a scala locale e sovralocale, individuando le opportune politiche di coordinamento, controllo e salvaguardia;

La redazione del Piano dovrà essere accompagnata dall'elaborazione di un approfondimento del quadro conoscitivo a supporto delle scelte effettuate, nel quale si evidenzia la coerenza degli atti proposti con il dimensionamento del P.S. vigente nonché con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del nuovo Piano Strutturale in formazione.

Gli effetti ambientali e territoriali attesi, ipotizzati sulla base degli obiettivi prefissati e dei correlati indirizzi strategici, corrispondono ad una complessiva riconferma dei contenuti previsionali del vigente atto di governo del territorio, senza incrementi dei carichi insediativi sul territorio.

Nel corso del processo di formazione del piano operativo, ed in particolare attraverso le diverse fasi di valutazione, verranno individuati ed analizzati più concretamente gli effetti legati alle azioni proposte.

4. Criteri per l'impostazione del rapporto ambientale

Il Rapporto Ambientale, come previsto dall'Art. 24 della LR 10/2010 dovrà redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2 della suddetta legge.

In fase di *documento preliminare* è necessario individuare quali siano le informazioni utili a valutare l'impatto delle trasformazioni sull'ambiente, sulle quali poi correttamente impostare la redazione del Rapporto Ambientale da allegare alla VAS.

Per fare ciò, in base agli obiettivi previsti dal Piano Operativo, di seguito si riporta una prima individuazione delle risorse ambientali interessate rispetto alle quali verrà effettuata la raccolta dati.

Le **risorse** che possono essere interessate dall'attuazione delle trasformazioni previste dal Piano Strutturale sono le seguenti:

1. Acqua
2. Suolo e sottosuolo
3. Energia
4. Aria
5. Rifiuti
6. Natura e biodiversità
7. Radiazioni non ionizzanti
8. Paesaggio
9. Sistema Produttivo
10. Spazi d'interesse pubblico

Data la natura tecnico-gestionale del piano operativo, che non si propone di introdurre nuove previsioni sul territorio, sarà valutata in fase di redazione del Rapporto Ambientale l'opportunità di individuare e misurare indicatori specifici relativi alle singole risorse.

Il Rapporto Ambientale conterrà, per ogni risorsa-indicatore e sulla base dei dati effettivamente disponibili, la valutazione dello stato attuale, delle pressioni e delle politiche in atto.

Il Rapporto ambientale dovrà mettere in evidenza qualsiasi problema ambientale

esistente, pertinente al piano operativo, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 791409/CEE e 92143/CEE, gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale

Non esistono problemi legati alla tutela ambientale stabiliti a livello comunitario, non essendo interessata nessuna area di particolare rilevanza territoriale.

Non si interviene in alcun modo sulla piccola porzione del S.I.R. 51 individuato ai sensi della Dir.

"habitat" 92/43/CEE (boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello) situato a sud-est rispetto al confine comunale.

Sul territorio non esistono ZPS ai sensi della Dir. "uccelli selvatici" 791409/CEE, né SIR individuati con Del. C.R. 21/01/2004 n° 6 e non inclusi nella rete ecologica europea "Natura 2000".

Non esistono altresì nel territorio comunale aree tutelate e protette soggette a propria disciplina (L.394/91 e L.R. 49195).

Il Rapporto Ambientale metterà in luce i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, nonché le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente prodotti dall'attuazione del piano operativo.

La procedura di V.A.S. relativa al Piano Operativo si attiva con il presente "Documento preliminare" propedeutico alla definizione del Rapporto ambientale, che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso, nonché le eventuali alternative individuate.

Al fine di definire i contenuti, impostare e redigere la relazione in oggetto sono stati assunti a riferimento i seguenti documenti:

-la L.R. 65/2014 e s.m.i.;

-il "Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali", e il relativo "Allegato B - Modello per la redazione del documento

preliminare di V.A.S. ai sensi dell'articolo 23 L.R. 10/2010", approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione n.2 del 27.6.2011, e pubblicato sul Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011 parte seconda.

5. INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'emanazione della Direttiva 2001/41/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente (cd. "direttiva sulla VAS"), ha introdotto, in ambito giuridico, la valutazione ambientale ad un livello più alto, più "strategico", rispetto a quello dei progetti, di cui si occupa la Direttiva sulla V.I.A. (Dir. 85/337/CEE e s.m.i.).

Per quel che riguarda l'ordinamento interno nazionale, la materia ha subito un'evoluzione normativa che ha condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/06, Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ad opera del D.Lgs. 4/08, che recepisce pienamente la Dir. 42/2001/CE.

In mora del recepimento interno, in vero, la Regione Toscana ha proceduto a legiferare sull'argomento, L.R. 10/2010 e s.m.i..

Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Dir. 41/01, il decreto nazionale afferma che (art. 4, co. 3): "la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione".

In tale ambito (art. 4, co. 4): "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente (V.A.S.) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

la valutazione ambientale dei progetti (V.I.A.) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al

mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora, 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale, 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.”

6. SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione, elaborata dal proponente, costituisce il Documento Preliminare della V.A.S., ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i..

Il documento in oggetto riporta i contenuti minimi e le indicazioni necessarie inerenti il Piano Operativo relativamente ai possibili effetti ambientali significativi conseguenti l'attuazione dell'atto di governo medesimo ed i criteri e l'approccio metodologico che verrà seguito per la successiva redazione del Rapporto ambientale di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i..

Il documento preliminare deve essere inviato, da parte del proponente, a tutti i soggetti con competenze ambientali (di seguito S.C.A.) individuati e riportati nel presente documento ed all'Autorità Competente, al fine di acquisire osservazioni e contributi, per meglio definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni e delle analisi da svolgere nella successiva fase di redazione del Rapporto ambientale.

7. OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del Piano Operativo rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano strutturale vigente e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della collettività, nella forma individuata, alle scelte di governo del territorio.

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell'elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi di attuazione del Regolamento urbanistico.

La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Piano Operativo ed è estesa all'intero percorso decisionale, sino all'adozione e alla successiva approvazione dello stesso.

Essa rappresenta l'occasione per integrare nel processo di pianificazione, sin dall'avvio dell'attività, i seguenti elementi:

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza (scenario zero) rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte del PO.;

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal PO su cui individuare misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti ambientali di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che le conseguenze delle scelte siano incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine economico e sociale.

Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna programmazione di ogni politica pubblica.

8.SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si individuano i soggetti coinvolti nel procedimento:

Proponente: Giunta Comunale - Responsabile del servizio urbanistica

Autorità Competente: Commissione unificata per il Paesaggio con competenze in materia di VAS

Autorità Procedente: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all'adozione ed approvazione del Piano

I soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli Enti attinenti le scelte del Piano Operativo in oggetto a cui trasmettere il presente documento

preliminare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010, sono di seguito individuati:

Regione Toscana;

Provincia di Pisa;

Comuni limitrofi: Comune di Rosignano Marittimo (LI), Comune di Riparbella (PI), Comune di Montescudaio (PI), Comune di Guardistallo (PI), Comune di Bibbona (LI);

Autorità di bacino regionale Toscana costa;

Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani - A.T.O. Toscana Costa;

Autorità idrica Toscana - A.T.O. 5 “Toscana Costa”

Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area vasta di Livorno, Lucca e Pisa;
A.R.P.A.T. - Dipartimento di Livorno;
A.S.L. n. 6 Livorno;
A.S.A.;
Consorzio di bonifica
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
Soprintendenza per i beni paesaggistici della Toscana;
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana;
Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas;

9. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il procedimento di V.A.S. individuato per il presente piano è caratterizzato dalle azioni e dai tempi rappresentati nel seguente schema sintetico. AZIONI TEMPI (L.R. 10/2010, s.m.i.)

1. Predisposizione del Documento preliminare con i contenuti di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale e all'autorità competente per via telematica n.d.
2. Acquisizione dei pareri e conclusione degli adempimenti Entro 60 giorni dal ricevimento del documento preliminare
3. Redazione del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica n.d.
4. Adozione del Piano n.d.
5. Pubblicazione contestuale del provvedimento di adozione del Piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.T.) dando atto della separazione delle procedure, comma 6 art. 8 L.R. 10/10 15 - 20 giorni dal recepimento del Piano e della V.A.S. da parte dell'ufficio del B.U.R.T.
6. Deposito della documentazione sopra citata presso gli uffici dell'autorità competente, precedente e proponente;
pubblicazione web e trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti individuati della medesima contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.T.
7. Osservazioni: procedura Piano operativo e procedura V.A.S. 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

8. Espressione del parere motivato (approvazione della V.A.S.) dell'autorità competente A seguito dei 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. e comunque entro 90 giorni a seguire dai precedenti 60

9. Dichiarazione di sintesi delle Piano , del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione pervenuta tramite le consultazioni al Consiglio comunale n.d.

11. Approvazione del Piano n.d.

12. Pubblicazione contestuale del provvedimento di approvazione del Piano, del parere motivato e della dichiarazione di sintesi sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.T.) con indicazione della sede dove è possibile prendere visione del Piano, del rapporto ambientale e delle indicazioni per il monitoraggio n.d.

Il presente documento preliminare sarà trasmesso ai soggetti individuati al paragrafo 1.4 e una volta raccolti i pareri nei tempi stabiliti al punto 3 del precedente schema, l'iter di pianificazione seguirà con la stesura di una proposta di Rapporto Ambientale come illustrato nei capitoli successivi

La proposta di Rapporto Ambientale sarà messa a disposizione del pubblico, corredata di Sintesi non tecnica, dopo l'adozione del Piano, come previsto dalla normativa vigente.

Per garantire la partecipazione di cui all'art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono state individuate le seguenti forme di pubblicità:

- pubblicazione sul sito web del Comune dopo l'adozione ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. 10/2010;

- consultazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

I documenti prodotti saranno il presente Documento preliminare, il Rapporto ambientale e la proposta di dichiarazione di sintesi (Sintesi non tecnica).

10. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

In considerazione degli obiettivi strategici del Regolamento Urbanistico previgente e di quanto rilevato dalla fase di monitoraggio sul suo stato di attuazione, l'Amministrazione ha inteso, con la presente fase, revisione ed aggiornare l'atto di governo del territorio, ripercorrendo e rileggendo gli obiettivi generali già in nuce nel Piano strutturale vigente.

11. STRUTTURA E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Nel presente capitolo viene definita la struttura del Rapporto ambientale (di seguito R.A.) il cui indice deriva direttamente dai contenuti previsti all'allegato 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.. In questa fase preliminare verranno inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione.

Quindi nel R.A. saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli obiettivi, le compatibilità ambientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 comma 1) lettera d) della L.R.T. n. 10 del 2010 e s.m.i..

La struttura del rapporto ambientale e l'indice del Rapporto Ambientale, secondo quanto disposto nell'Allegato 2 della L.R.T. n. 10 del 2010:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del R.U. in rapporto con la pianificazione sovraordinata;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del P.O.;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al P.O.;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P.O.;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del R.U.;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del R.U. proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

12. RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI

In questo paragrafo, che prevede un'integrazione e una trattazione più approfondita nel Rapporto Ambientale, sono illustrati:

- a) gli obiettivi principali del Regolamento urbanistico di cui al punto 2.2.;
- b) la pianificazione di settore, di interesse per lo specifico piano, rispetto alla quale effettuare l'analisi di coerenza esterna è così individuata:

- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) - Schede paesaggio - rif. normativo D.C.R. n. 72 del 2007.

- Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della provincia di Pisa

- Piano strutturale (P.S.) approvato;

- Piano comunale di classificazione acustica.

- c) la metodologia con cui sarà condotta la valutazione di coerenza esterna;

La metodologia seguita per condurre l'analisi e la valutazione di coerenza esterna verticale tra gli obiettivi del piano e la pianificazione sovraordinata e di settore è la seguente:

- elaborazione di schede di valutazione qualitativa o tabelle di sintesi per ogni piano sopra elencato. La scheda riporta la fonte primaria dei documenti utilizzati, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e i fondamenti - concetti sottesi agli obiettivi;

- gli obiettivi specifici individuati con la scheda precedente vengono messi a confronto con una matrice di coerenza con gli obiettivi del P.O. Il grado di coerenza tra gli obiettivi viene valutato tramite una scala di valori che si compone dei seguenti criteri di giudizio:

coerenza forte: quando esiste un nesso stretto, robusto e resistente tra temi guida e loro significato;

coerenza debole: quando esiste un nesso lasco e fiacco tra temi guida e loro significato;

incoerente, coerenza contrastante, quando il nesso, indipendentemente dall'intensità, è in contrasto con un tema guida e il suo significato;

coerenza nulla, quando non esiste nessun nesso tra temi guida e loro significato, o meglio un tema e il suo significato è indifferente rispetto all'obiettivo del Piano.

13. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA LE PREVISIONI DI PIANO OPERATIVO

In base agli obiettivi generali e alle caratteristiche del Regolamento urbanistico, le componenti ambientali probabilmente interessate dai possibili effetti del medesimo sono le seguenti:

SISTEMA AMBIENTALE

1. INQUADRAMENTO CLIMATICO

2. ARIA: qualità dell'aria;

3. ACQUA: acque sotterranee e superficiali considerate come componenti, ambienti e risorse;

4. SUOLO E SOTTOSUOLO: profilo geologico, geomorfologico e pedologico, intesi anche come risorsa non rinnovabile;

5. FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie protette ed equilibri naturali, complessi ecosistemici;

SISTEMA TERRITORIALE

6. POPOLAZIONE: come individui residenti nel territorio comunale;

7. ENERGIA

8. RIFIUTI

9. RUMORE E VIBRAZIONI: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale sia umano;

10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale sia umano.

La stesura del rapporto ambientale non deve parametrarsi ad una relazione sullo stato dell'ambiente nel suo complesso ma deve analizzare le tematiche e le componenti ambientali utili alla valutazione dello specifico piano..

In una fase immediatamente successiva alla presente sarà commissionata ed effettuata specifica indagine generale dei principali studi che consentirà di elaborare un quadro sintetico di base relativo all'attuazione nell'ultimo quinquennio del Regolamento urbanistico.

14. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

La valutazione degli effetti ambientali sarà affrontata con un metodo tipo D.P.S.I.R. (Driving force-Pressure-State-Impact-Response) che prevede individuazione di indicatori e matrici. Tale modello, chiamato oggi D.P.S.I.R., è stato adottato da numerosi organismi internazionali ed è indicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (A.N.P.A.) quale modello principale per la redazione di report ambientali, ma soprattutto l'identificazione degli impatti.

Il metodo proposto in merito alla valutazione ambientale (D.P.S.I.R.) riguarda tre tipi di indicatori:

_ indicatori di stato: in grado di misurare la situazione qualitativa e quantitativa di un territorio secondo le componenti definibili della “sostenibilità”, con specifico riferimento alla componente ambientale;

_ indicatori di pressione: che definiscono le criticità territoriali derivanti dalle pressioni antropiche e misurate dallo scostamento indicatore di stato/livello di riferimento (tale livello può essere definito in via normativa o come riferimento medio derivante da un territorio omogeneo dal punto di vista territoriale e/o strutturale);

_ indicatori di risposta: che derivano dal livello di attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione individuate in risposta alle criticità, altrimenti definibili come obiettivi prestazionali del Piano Operativo.

La costruzione dell'apparato di indicatori per la valutazione e il successivo monitoraggio del P.O. terrà il più possibile in considerazione questo metodo, nella consapevolezza della difficoltà a reperire informazioni pertinenti sia dal punto di vista del livello territoriale (dati aggregati, non sempre riconducibili al livello comunale), sia da quello dell'ottenimento di dati aggiornati (rilievi sporadici, per cui risulta difficile fare delle serie storiche).

Pertanto sarà fondamentale individuare indicatori semplici, coerenti con l'oggetto di misurazione e di facile reperibilità. Tali indicatori verranno sistematizzati in un database, di facile utilizzo da parte dell'Ufficio Urbanistica.

Montescudaio, 23.07.2015

Il Responsabile Area Urbanistica
Unione dei Colli Marittimi Pisani
Arch. Paola Pollina